

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CONCAS, COLUCCI, FERRI MARIO, ARTALI, BALLARDINI,
BALZAMO, CANEPA, CASTIGLIONE, DELLA BRIOTTA, FA-
GONE, FRASCA, GIOVANARDI, GUADALUPI, LEZZI, MA-
GNANI NOYA MARIA, MORO DINO, QUERCI, SAVOLDI,
SIGNORILE, SPINELLI, STRAZZI, VINEIS, ZAFFANELLA**

Presentata il 20 dicembre 1973

Soppressione dell'ente « Gioventù italiana » e trasferi-
mento delle attività del patrimonio e del personale
alle regioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Trenta anni fa, all'indomani del crollo politico del regime fascista in Italia, il regio decreto legislativo 2 agosto 1943, n. 704 (successivamente convertito in legge 5 maggio 1949, n. 178) decretava la soppressione del partito nazionale fascista e delle sue organizzazioni dipendenti e collaterali.

A tanta distanza dall'epoca, una delle organizzazioni più emblematiche di quel regime, anzi quella principale dallo stesso considerata la « pupilla prediletta », cioè la ex GIL, per una serie di oggettive circostanze storiche su cui sarebbe troppo lungo soffermarsi, ma in ogni caso non certo a vanto dell'attuale regime democratico, è riuscita a sopravvivere sino ai nostri giorni pressoché intatta nella sua struttura giuridico-istituzionale di fondo, che una sentenza del Consiglio di Stato dell'epoca, il 23 giugno 1939, ribadiva in sede

giurisdizionale quale « organizzazione unilaterale e totalitaria del regime fascista istituita in seno al partito nazionale fascista ed alle dirette dipendenze del suo segretario nazionale, da non confondere con gli altri enti istituzionali dello Stato ».

I precedenti della eccezionale gestione commissariale del patrimonio ex GIL protrattasi sino ai nostri giorni sono da ricondursi, da una parte, al decreto emanato dal Governo provvisorio di Salerno il 6 maggio 1944 con cui veniva nominato il primo commissario preposto alla « conservazione ed amministrazione temporanea dei beni dell'istituzione situati nel territorio liberato »; dall'altra, al parallelo utilizzo tecnico degli ingenti impianti strumentali dell'ente e per gli immediati servizi logistici militari della guerra di Liberazione e soprattutto per le successive impellenti necessità dell'assistenza post-bellica

ai profughi, agli sbandati, ecc.: utilizzo per necessità superiori che rimetterà in moto i concreti meccanismi gestionali di continuità amministrativa interna all'ente stesso, su cui poi si innesterà l'ulteriore sopravvivenza istituzionale esterna del Commissariato per la gioventù italiana.

Dopo la Liberazione, il problema della destinazione sociale del patrimonio ex GIL fu oggetto di ampio appassionato dibattito prima alla Consulta nazionale (interrogazione dell'onorevole Andreotti del 12 febbraio 1946 all'allora competente Ministro delle finanze, e relativa risposta del sottosegretario onorevole Visentini), quindi alla Costituente nella seduta del 19 aprile 1947 in occasione della discussione sul futuro articolo 31 della Costituzione (intervento dell'onorevole Giancarlo Pajetta), ed infine nella prima legislatura repubblicana con l'ordine del giorno Terracini-Merlin votato all'unanimità dalla prima Commissione del Senato il 29 settembre 1949 con cui si fissava che il Commissariato per la gioventù italiana dovesse « cessare le sue funzioni ed esaurire il suo compito entro il termine massimo del 31 marzo 1950 ».

Ed è in effetti in questo arco di tempo che il commissario dell'epoca professor Tortonese, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 28 febbraio 1947 per « concludere il piano di ripartizione dei compiti e delle attività residue dell'ente », ebbe a scrivere nella prefazione al definitivo inventario analitico distribuito per regioni delle proprietà immobiliari ex GIL, recante la data 20 febbraio 1948: « Si è così ora in grado di poterne fare consegna a quegli enti che nel nuovo assetto dell'assistenza con base regionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 della Costituzione e secondo il progetto di legge in elaborazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dovranno essere gli eredi dell'antica organizzazione... È indiscutibile essere la Gioventù italiana la legittima proprietaria dei beni che il Commissariato, concludendo la sua gestione, devolgerà secondo la loro varia natura, a termine di quanto stabilirà la legge, o ai patronati scolastici o ai comuni o allo Stato ».

Tralasciando l'esame del successivo iter storico di involuzione e di indebito rilancio istituzionale di una pubblica struttura amministrativa virtualmente inesistente, ma di fatto utilizzata per spregiudicate operazioni di sottogoverno (quelle stesse che, a comune giudizio, tanto hanno concorso al massiccio lamentato depauperamento del patrimonio ex GIL), giova richiamare il cospicuo conten-

zioso giurisprudenziale sviluppatosi intorno alla anomala sopravvivenza della Gioventù italiana parallelamente alla ricorrente *querelle* politica particolarmente viva tra i vari movimenti politici giovanili democratici né mai sopitati tra gli stessi banchi parlamentari come attestato da ben dieci diverse proposte di legge di deputati sia di governo che di opposizione, miranti di volta in volta alla soppressione, alla trasformazione, al trasferimento, al rifinanziamento, ecc. dell'ente Gioventù italiana.

Nell'ambito del contenzioso giuridico si registrano infatti sentenze contrastanti tra Consiglio di Stato (sez. I^a, 27 novembre 1963 e 5 aprile 1967) e Corte di cassazione (del 5 luglio 1954, n. 2338) da un lato, e Corte dei conti (del 21 dicembre 1968, n. 391) e Corte costituzionale (del 29 dicembre 1959, n. 68) dall'altro, le prime tese a sostenere la tesi della legittima sopravvivenza dell'ente Gioventù italiana e le seconde ad evidenziare invece il carattere di provvisorietà dei compiti meramente conservativi affidati alla commissariale gestione di liquidazione dell'ente medesimo.

Nessuna conclusione operativa circa la destinazione istituzionale dell'ex GIL è data infine registrare dalle risultanze dei lavori condotti dall'apposito comitato ministeriale per lo studio dei problemi della gioventù istituito con decreto 6 marzo 1968 del Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Moro (lavori svoltisi presso la sede e con l'ausilio dello stesso ente Gioventù italiana), nella cui relazione finale - a pagina 9 - risulta comunque acquisito il concetto secondo cui « la impostazione del problema della gioventù non può essere limitata nell'ambito di una politica per la gioventù, cioè di una politica di interventi prevalentemente statali o dall'alto e, in ultima analisi, autoritari ».

* * *

In necessaria assenza di finanziamenti statali costretto a far fronte alle esigenze di sostentamento attingendo i fondi in buona parte dal ricavato delle alienazioni dei propri beni immobiliari, l'ente Gioventù italiana è venuto a trovarsi in una difficile situazione economica progressivamente deficitaria sino al punto da compromettere talora la stessa normale corresponsione degli assegni al personale.

Cogliendo occasione da episodici moti di protesta provocati tra il personale da ricor-

renti ritardi retributivi e facendo perno su motivi critici di contestazione alla inerte e socialmente poco produttiva sopravvivenza istituzionale dell'ente, la rappresentanza sindacale più politicizzata dei lavoratori democratici della Gioventù italiana si è posta — dalla primavera 1970 — quale attivo elemento di coagulo di un più largo unitario schieramento di forze associative democratiche operanti nel paese per rivendicare e sollecitare una decisa definizione dell'annoso pluridecennale problema dell'ex GIL, ormai diventato una favola, fornendo nel contempo l'indicazioneolutiva più omogenea e alla originaria richiamata proposta commissariale del 1948 ed alla generale intervenuta attuazione dell'ordinamento regionale della Repubblica.

Il predisposto disegno di legge, lungi dal contrapporsi o misconoscere il parallelo provvedimento legislativo del Governo n. 2250, tende essenzialmente ad introdurre nuovi meccanismi di garanzia sia a favore di una integrale attribuzione del patrimonio ex GIL alle regioni chiamate a succedere alle attività sinora svolte dalla Gioventù italiana, sia a favore della salvaguardia dei diritti acquisiti del personale da trasferirsi alle regioni medesime o da assegnare ad altre pubbliche amministrazioni.

In ordine al primo obiettivo è da sottolineare come la prevista integrale devoluzione alle regioni dei beni ex GIL risponda al fondamentale criterio di ricondurre nella disponibilità d'uso degli enti locali minori un pubblico patrimonio per gran parte originariamente costituitosi proprio a carico dei medesimi (come pure dell'autonomo movimento associativo popolare dei lavoratori) con forzosi atti di donazione imposti dai podestà fascisti dell'epoca.

Nella prospettiva della programmazione generale del paese e nell'ambito delle future leggi-quadro sulle materie di competenza regionale, il trasferimento del polivalente patrimonio ex GIL alle comunità ed ai poteri locali può infatti rappresentare un valido contributo al potenziamento di nuovi servizi sociali non più intesi quali meri strumenti tecnici d'indole settoriale, vuoi dopolavoristici che caritativi, bensì quali precisi complessivi momenti di aggregazione politica e di partecipazione democratica (così come, a modo suo, secondo la sua ottica ideologica, la GIL fascista aveva saputo fondere aspetto « tecnico » e aspetto « politico » del problema giovanile in una funzionale struttura globale ed omogenea al tipo di società gerarchico-autoritaria prefigurata dal suo regime).

In ordine al secondo obiettivo, lo schema di provvedimento legislativo introduce idonee disposizioni atte a prevenire situazioni di oggettiva lesione di fondamentali diritti acquisiti dei lavoratori dipendenti dall'ente in soppressione (particolarmente sotto il complesso profilo della continuità del trattamento pensionistico e della liquidazione della indennità di buonuscita) purtroppo già involontariamente originatesi in occasione di analoghi trasferimenti di personale da enti parastatali ad enti locali (nella fattispecie delle istituzioni sanitarie dell'INPS, INAIL e CRI costituite in enti ospedalieri autonomi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132), onde rimuovere qualsiasi legittima preoccupazione capace di far assumere al personale di altri analoghi liquidandi enti pubblici un reativo ruolo corporativo di supporto e copertura delle rispettive amministrazioni, anziché di auspicabile stimolo al loro rapido superamento.

* * *

L'articolo 1 dell'unito schema di proposta di legge prevede la soppressione dell'ente Gioventù italiana, disponendo che alla liquidazione dell'ente venga preposto un commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. A quest'ultimo è attribuita la vigilanza sulla liquidazione.

È previsto altresì che gli atti di liquidazione si avvalgano delle procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha già la rappresentanza e la difesa dell'ente, e dei benefici di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1937, n. 2566, concernente la equiparazione dell'ente allo Stato per ciò che concerne imposte, diritti e tasse.

L'ultimo comma definisce l'ambito degli oneri di liquidazione dell'ente.

L'articolo 2 stabilisce l'attribuzione generalizzata alle regioni di tutti i compiti istituzionali e delle attività in atto svolte dall'ente, oltretutto dei connessi beni strumentali, ad eccezione di quei compendi immobiliari che per particolari caratteristiche strutturali siano dichiarati dalle regioni medesime non suscettibili di propria diretta utilizzazione. Tali residui beni patrimoniali sono devoluti allo Stato che ne può far cessione ad altri enti pubblici anche in deroga alle vigenti disposizioni.

Al quarto comma si garantisce pieno rispetto dei naturali termini di scadenza dei

contratti d'uso in corso, salvo sempre eventuale rinnovo degli stessi da parte delle Regioni cessionarie.

Ad assicurare, poi, la continuità della utilizzazione di quei beni che in atto sono riservati a favore di giovani residenti in Regioni diverse da quelle a cui i beni sono trasferiti, si prevede che le regioni cessionarie dei beni stessi siano tenute a garantire siffatta utilizzazione a favore delle popolazioni originariamente indicate a beneficiarne.

Con gli ultimi due commi si fissano tempi e modalità di esecuzione del trasferimento patrimoniale dall'ente alle regioni secondo la normativa già adottata dall'articolo 14 della legge 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente la soppressione degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia.

L'articolo 3 dello schema prevede la facoltà generalizzata per tutto indistintamente il personale dell'ente di richiedere il collocamento a riposo anticipato entro la fine del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Al fine di incentivare l'esodo volontario del personale medesimo sono altresì previste alcune agevolazioni da optare in alternativa tra quelle già attribuite a favore di altro personale, come ad esempio quello dei disciolti enti pubblici dell'edilizia - articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 -, con le relative limitazioni riportate nell'ultimo comma.

L'articolo 4 prevede il trasferimento alle regioni, per il rispettivo territorio, di tutto il personale dell'ente addetto ai relativi compiti istituzionali ed allo svolgimento delle attività in atto, comunque in servizio continuativo sino alla data del 31 dicembre 1973, con parallela conservazione dello *status* acquisito presso l'ente sino al suo inquadramento nei ruoli regionali.

Onde evitare dannosi congestionamenti presso i vari centri direzionali regionali, a favore di detto personale viene riconosciuta legittima aspettativa di precedenza nel comando presso i minori enti locali costituzionalmente destinatari della delega di esercizio delle funzioni amministrative regionali, eventualmente disposto dalle rispettive regioni di appartenenza.

Compatibilmente con oggettive possibilità, al predetto personale viene altresì consentita facoltà di opzione alternativa per sedi regionali diverse da quella presso cui in atto presta servizio, o per il passaggio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato.

Vengono infine stabilite le modalità di trasferimento e l'assunzione dei relativi oneri economici a carico delle regioni.

L'articolo 5 tratta, invece, del personale necessario all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ente e che può essere trattenuto in servizio in via provvisoria, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, nel numero di unità ritenute strettamente indispensabili, e per una durata non superiore al doppio di quella prevista dall'articolo 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Detto personale conserva lo stesso *status*, giuridico ed economico, acquisito presso l'ente soppresso e viene ammesso al trattamento di quiescenza all'atto del suo definitivo licenziamento che, di norma, coincide con la chiusura della liquidazione dell'ente, ove non chieda prosecuzione di servizio alle dipendenze delle altre previste pubbliche amministrazioni.

Gli articoli 6 e 7 trattano di quel personale dell'ente, rispettivamente di ruolo e non di ruolo, che, pur intendendo proseguire il servizio attivo ma non potendo o non desiderando essere trasferito alle regioni, può essere utilizzato presso l'amministrazione dello Stato od altri enti pubblici, come ad esempio l'INPS, in analogia a quanto di principio già disposto dall'articolo 2, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, concernente la destinazione del personale dei soppressi enti di addestramento professionale, e dagli articoli 4, quattordicesimo comma, e 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernenti l'utilizzazione del personale dei disciolti enti pubblici per l'edilizia.

Nei vari commi sono disciplinati tempi e modalità relativi al transito del personale dell'ente soppresso alle amministrazioni destinarie.

L'articolo 8 garantisce la preventiva consultazione delle rappresentanze sindacali del personale per ogni atto amministrativo concernente il transito dall'ente soppresso alle subentranti amministrazioni destinarie, con riferimento a quanto già riconosciuto dall'articolo 18, sesto comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Si dispone altresì l'acquisizione al fascicolo personale di ciascun dipendente dell'ente transitato alle amministrazioni destinarie, di copia autenticata del vigente regolamento organico, agli effetti della determinazione delle

future spettanze di liquidazione della buonuscita di cui al successivo articolo 11.

L'articolo 9 richiama anzitutto l'obbligo a carico del bilancio di liquidazione dell'ente soppresso della integrale corresponsione di tutti gli emolumenti al personale secondo le norme regolamentari vigenti, sino al suo formale inquadramento nei ruoli o collocamento nei contingenti delle amministrazioni destinarie.

Riconosce quindi il principio generale per il quale, indipendentemente dalla particolare amministrazione di rispettiva destinazione, al personale dell'ente soppresso dovranno restare acquisiti tutti i diritti previdenziali e di quiescenza spettanti secondo la normativa regolamentare vigente nell'ente stesso, con le modalità fissate nei successivi articoli.

La formale definizione di questo principio generale è tanto più necessaria in quanto assai vasta si presenta la gamma dei diversi regimi previdenziali facenti capo alle singole amministrazioni destinarie di personale dell'ente soppresso, sia nell'ambito degli enti regionali (parte a statuto ordinario — di cui alcuni non ancora provvisti di proprie leggi sul personale — e parte a statuto speciale, ivi comprese le due province autonome di Trento e Bolzano) sia in quello assai più vasto degli enti pubblici nazionali.

Un precedente illuminante circa le negative conseguenze derivanti da carenza di accurata previsione legislativa, in ipotesi di passaggio di pubblici dipendenti ad enti a diverso ordinamento previdenziale, è dato dal disegno di legge n. 770 presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 17 gennaio 1973 (e quivi già approvato dalla I e dalla II Commissione permanente il 14 marzo e 19 aprile 1973 — attualmente in attesa di esame alla Commissione lavoro della Camera dei deputati con il n. 2165), concernente apposito trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza del personale delle istituzioni sanitarie dell'INPS, INAIL e CRI costituite in enti ospedalieri autonomi ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ossia il riconoscimento retroattivo presso le successive amministrazioni destinarie di tutti i servizi o periodi già utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di previdenza e quiescenza.

L'articolo 10 assicura il principio generale della « ricongiunzione » agli effetti delle future prestazioni pensionistiche, del periodo di servizio prestato presso l'ente soppresso e quello da prestare presso la subentrante am-

ministrazione destinataria, indipendentemente dalle particolari normative vigenti presso i diversi istituti previdenziali di cui ciascuna delle amministrazioni destinarie può avvalersi.

Il disposto di cui al secondo comma trova riscontro in analoga previsione contenuta nell'articolo 8, secondo comma, del precitato disegno di legge di Governo del 17 gennaio 1973, n. 770, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Si consente inoltre opzione definitiva per il trattamento pensionistico INPS al personale in transito presso lo Stato od altre amministrazioni destinarie che prevedono tale facoltà di opzione.

L'articolo 11 disciplina, sempre in termini generalizzati, a prescindere dalle specificità regolamentari delle diverse amministrazioni destinarie, il regime del trattamento economico di buonuscita per il periodo di servizio prestato dal personale all'ente soppresso, riconoscendo acquisite le norme vigenti nel relativo regolamento sullo stato giuridico ed economico approvato e reso esecutivo con decreto interministeriale 4 dicembre 1960.

Viene altresì disposto il versamento a favore delle singole amministrazioni destinarie di personale dell'ente soppresso dell'importo dell'indennità di anzianità maturato da ciascun dipendente, e del successivo conguaglio integrativo delle differenze tra la base retributiva di liquidazione vigente nell'ente soppresso e quella in vigore presso le amministrazioni destinarie all'atto del transito.

L'importanza del disposto emerge dal precedente negativo verificatosi presso lo stesso ente Gioventù italiana col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947, n. 936, in forza del quale gli insegnanti di educazione fisica dell'ex GIL furono prima inquadri nei ruoli transitori degli istituti e delle scuole di istruzione media di ogni ordine e grado, e quindi — con legge 7 febbraio 1958, n. 88 — nei relativi ruoli organici, senza peraltro alcun formale riconoscimento di qualsiasi indennità di buonuscita per il periodo di servizio antecedentemente prestato presso l'ente Gioventù italiana.

Con decisione 23 giugno 1972 in sede giurisdizionale il Consiglio di Stato — sezione VI — ha respinto il ricorso dei detti insegnanti avverso i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro che, in carenza di apposita norma legislativa, avevano ritenuto non valuta-

bili, ai fini del trattamento di buonuscita, i periodi di servizio prestati presso l'ente in oggetto.

Per l'inverso, una precedente decisione del 15 novembre 1966 dello stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto legittima pur « nel silenzio della legge che dispose la soppressione dell'ente originario » la norma regolamentare interna autonomamente adottata dall'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria secondo cui il trattamento di quiescenza e buonuscita del personale proveniente dal soppresso locale ente edilizio « resta regolato dalle norme del soppresso ente per il periodo prestato presso di esso, e dalle norme del regolamento dell'istituto destinatario per il successivo periodo di servizio prestato ».

A maggior motivo la legittimazione di detto principio si impone nel presente atto

legislativo di scioglimento di un ente pubblico nazionale.

Gli ultimi due commi salvaguardano la possibilità di fruire anticipatamente dell'indennità di anzianità maturata presso l'ente soppresso, all'atto del passaggio di amministrazione, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del rapporto di servizio o di interruzione di altri connessi diritti acquisiti.

Gli articoli 12, 13 e 14 assicurano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge; l'articolo 14, inoltre, autorizza il Ministro del tesoro ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

L'articolo 15 stabilisce, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ente Gioventù italiana, istituito con regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2566, è soppresso.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, è nominato un Commissario incaricato di procedere alla liquidazione dell'ente con le modalità e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli.

La vigilanza sulla liquidazione è assunta dal Ministro del tesoro.

Sino al termine delle operazioni di liquidazione, l'ente soppresso continua ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e dei benefici di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1937, n. 2566.

Tra gli oneri della liquidazione sono compresi quelli derivanti ai vari istituti previdenziali dalla concessione al personale dell'anzianità convenzionale di cui al successivo articolo 3 e dalla conservazione della indennità di anzianità prevista dalle norme giuridiche ed economiche del personale dell'ente di cui al successivo articolo 11, che saranno rimborsati con le modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 2.

Tutti i compiti istituzionali e le attività in atto svolte dall'ente soppresso sono trasferiti alle regioni, per il rispettivo territorio.

Sono altresì trasferiti alle regioni tutti i connessi beni patrimoniali immobili e mobili di proprietà dell'ente medesimo, salvo quei beni che per la loro natura e per le particolari caratteristiche strutturali intrinseche sono dichiarati dalle regioni medesime non suscettibili di propria diretta utilizzazione.

Ogni residuo bene è devoluto allo Stato. La relativa cessione da parte dello Stato ad enti pubblici ha luogo anche in deroga alle vigenti disposizioni.

I beni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comunque ceduti in uso a enti ed associazioni aventi fini di assistenza, di beneficenza o di istruzione.

restano nella disponibilità di tali enti fino a normale scadenza contrattuale di fitto.

Le regioni alle quali sono trasferiti beni in atto amministrati da uffici dell'ente siti in altre regioni, sono tenute, sentite queste ultime, ad assicurare la continuità della utilizzazione dei beni medesimi a favore delle esigenze sociali delle popolazioni originariamente indicate a beneficiarne.

Il commissario liquidatore, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette a ciascuna regione l'inventario del patrimonio immobiliare e mobiliare trasferito, con i documenti e le posizioni di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistente. Nello stesso termine trasmette altresì gli elenchi degli immobili trasferiti a ciascuna regione, ai conservatori dei registri immobiliari ed ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione delle trascrizioni e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Dal momento della devoluzione, le regioni subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti processuali inerenti agli immobili di cui acquistano la proprietà.

ART. 3.

Il personale dipendente dall'ente, che non intende continuare il servizio in alcuna delle posizioni di cui agli articoli seguenti, può presentare domanda di collocamento a riposo anticipato al commissario liquidatore entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Al predetto personale è attribuita:

a) una anzianità convenzionale di 7 anni utile ai fini del trattamento pensionistico e della liquidazione dell'indennità di anzianità, non cumulabile con l'aumento di servizio previsto dall'articolo 3, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; agli stessi effetti l'aumento del servizio è di 10 anni per le donne con prole di età inferiore ai 14 anni;

oppure, a richiesta:

b) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta o, se l'interessato rivesta la qualifica terminale della propria carriera, n. 5 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento, ai fini del trattamento pensionistico e della liquidazione dell'indennità di anzianità.

Il beneficio di cui al precedente punto *a*) è estensibile a tutto il personale non di ruolo di cui al successivo articolo 4, primo comma.

La liquidazione dell'indennità di anzianità al personale di cui sopra viene effettuata in base al trattamento economico goduto al momento del collocamento a riposo secondo le norme previste dal regolamento organico del personale dell'ente.

Resta salva l'applicazione di norme più favorevoli relative ai dipendenti degli enti pubblici in vigore alla data di cessazione dal servizio.

Gli impiegati collocati a riposo ai sensi del presente articolo non possono essere di nuovo assunti in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

ART. 4.

Contemporaneamente al trasferimento dei compiti, delle attività e dei beni di cui al precedente articolo 2, è trasferito alle regioni nel cui territorio si trovano i beni ceduti, il personale dell'ente, di ruolo, avventizio e a contratto, ivi compreso il personale di custodia, guardiania e pulizia e comunque alle dipendenze dell'ente, addetto allo svolgimento dei compiti medesimi, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1973.

Compatibilmente con le esigenze di ciascuna regione, gli interessati possono richiedere al commissario liquidatore, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione ad una sede regionale diversa da quella in cui prestano servizio, ovvero il passaggio alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici nazionali di cui ai successivi articoli 6 e 7. Entro i successivi 60 giorni il commissario liquidatore, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari ministeri interessati, provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni optate in alternativa, le quali si pronunceranno entro i successivi 60 giorni, restando vincolate in caso di assenso ai termini esecutivi disposti dai corrispondenti commi del successivo articolo 6.

L'inquadramento nei ruoli regionali del personale dell'ente ha luogo, sentite le rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico già acquisiti all'entrata in vigore della presente legge.

Al personale trasferito alle regioni sarà assicurato diritto di precedenza nell'eventuale

comando presso gli enti locali costituzionalmente destinatari della delega di esercizio delle funzioni amministrative.

Salvo il disposto di cui al terzo e quarto comma del successivo articolo 11, la spesa per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale trasferito sono a carico delle regioni, senza apporti finanziari statali, a decorrere dalla data del trasferimento stesso.

ART. 5.

Una aliquota di personale della sede centrale non superiore a 40 unità può essere, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, utilizzata per l'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ente, per una durata anche superiore a quella stabilita dall'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ma comunque non eccedente i 2 anni complessivi.

Il personale predetto è ammesso a fruire dell'anzianità convenzionale e del trattamento di quiescenza di cui all'articolo 3 ove, alla chiusura delle operazioni di liquidazione, non chieda prosecuzione di servizio alle dipendenze di una delle pubbliche amministrazioni indicate agli articoli seguenti.

ART. 6.

Il personale di ruolo della sede centrale che non possa essere trasferito alle regioni e quello delle sedi periferiche che ne abbia fatto richiesta, se in possesso dei prescritti requisiti e purché risulti in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1973, è assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato mediante inquadramento nei ruoli ad esaurimento della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di cui alle tabelle I, II, III e IV annesse alla presente legge.

Con decreto del ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro saranno istituiti, in relazione alle domande presentate, i ruoli ad esaurimento presso le amministrazioni che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Il collocamento nei ruoli predetti è disposto, sentito il competente consiglio di amministrazione e le rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge

ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Ai fini dell'inquadramento, gli impiegati conservano a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

In corrispondenza delle unità collocate nel ruolo ad esaurimento e fino alla loro cessazione dal servizio, sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della corrispondente carriera.

La domanda di inquadramento deve essere presentata al commissario liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e da questi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i 60 giorni successivi.

Con l'osservanza delle norme e disposizioni vigenti ed a richiesta del personale interessato, la prosecuzione del servizio è consentita anche tramite utilizzazione alle dipendenze dell'INPS o di altri enti pubblici affini, in relazione alle esigenze di tali enti, sentiti i ministeri vigilanti.

La richiesta deve essere avanzata al commissario liquidatore entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i 60 giorni successivi il commissario liquidatore, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i rispettivi ministeri vigilanti, provvede a trasmettere agli enti destinatari l'elenco nominativo del personale richiedente distinto per carriera e qualifica, unitamente alla documentazione relativa alla posizione giuridica ed economica di ciascun dipendente.

Entro i successivi 120 giorni gli enti destinatari, sentite le rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, provvederanno a istituire con propria deliberazione soggetta a ratifica appositi ruoli transitori ad esaurimento, nei quali sarà immesso il predetto personale dell'ente soppresso.

Salvo il disposto di cui al terzo e quarto comma del successivo articolo 11, la spesa per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al personale assegnato ad enti pubblici sono a carico degli enti medesimi, senza apporti finanziari statali, a decorrere dalla data della formale assunzione.

ART. 7.

Il personale avventizio e a contratto della sede centrale che non possa essere trasferito alle regioni e quello delle sedi periferiche che ne abbia fatto richiesta, se in possesso dei prescritti requisiti e purché risulti in servizio

continuativo alla data del 31 dicembre 1973, è assunto alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, mediante collocamento nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, conservando a tutti gli effetti l'anzianità già maturata.

Al suddetto personale sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32. L'inquadramento nei ruoli organici dello stesso personale avverrà in soprannumero in quanto occorra.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assunti dalle amministrazioni indicate nel successivo sesto comma, e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici corrispondenti alle categorie non di ruolo di cui al primo comma.

La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui al primo comma deve essere presentata al commissario liquidatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da questi trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro i 60 giorni successivi.

Sul formale inquadramento delibera, entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda, e sentite le rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, e composta da un consigliere di Stato, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera direttiva dello Stato. I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Il personale che ottiene il collocamento in una delle categorie non di ruolo è assegnato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri interessati, alle amministrazioni che saranno indicate nel decreto di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

Al predetto personale non di ruolo si applica altresì il disposto di cui agli ultimi quattro commi del precedente articolo 6.

ART. 8.

Tutti gli atti amministrativi concernenti il trasferimento o l'assegnazione su richiesta del personale dell'ente soppresso di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono adottati dal commissario liquidatore entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sen-

tite sempre le rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Ai fini dell'applicazione del disposto di cui al successivo articolo 11 è fatto obbligo al commissario liquidatore di trasmettere a ciascuna amministrazione destinataria di personale dell'ente soppresso, altrettante copie autenticate del vigente regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale per quante sono le unità di personale transitanti.

Ai medesimi fini, le amministrazioni destinarie sono tenute ad allegare detta copia autenticata di regolamento agli atti del fascicolo personale di ciascun dipendente pervenuto dall'ente soppresso.

È fatto altresì obbligo al commissario liquidatore fornire a richiesta del personale in transito copia autenticata del vigente regolamento dell'ente soppresso unitamente a copia della presente legge.

ART. 9.

A tutto il personale continuano ad applicarsi, sino all'inquadramento nei ruoli o al collocamento nei contingenti delle amministrazioni destinarie, le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico di attività dei dipendenti dell'ente, compresi eventuali miglioramenti derivanti da leggi o da accordi sindacali raggiunti a livello di Governo riguardanti gli enti pubblici.

Fino alla data del trasferimento o dell'assunzione presso le amministrazioni destinarie, l'onere del pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze spettanti al personale è a carico del bilancio di liquidazione dell'ente soppresso.

Al predetto personale trasferito o assegnato a richiesta ai sensi degli articoli 4, 6 e 7, deve essere comunque assicurato un trattamento economico globale di attività di servizio non inferiore a quello goduto all'atto del transito, considerando assegni alla persona eventuali differenze eccedenti, nonché la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.

Al predetto personale, indipendentemente dall'amministrazione di rispettiva assegnazione, restano altresì acquisiti, con le modalità di cui ai seguenti articoli 10 e 11, tutti i diritti previdenziali e di quiescenza spettanti secondo la normativa vigente nell'ente soppresso, di cui al regolamento organico del personale approvato e reso esecutivo con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro il 4 dicembre 1960.

ART. 10.

Tutti i servizi o periodi riconosciuti utili dall'ente soppresso ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza sono riconosciuti integralmente utili anche ai fini dei corrispondenti trattamenti assicurati dai diversi subentranti istituti di previdenza e assistenza — casse pensioni ed istituti erogatori dell'ordinaria indennità di fine servizio, o indennità di anzianità, o buonuscita — di cui fruiscono o andranno a fruire i personali delle varie amministrazioni destinatarie del personale dell'ente.

Ai fini pensionistici sono altresì valutabili presso i subentranti istituti previdenziali tutti i periodi di servizio comunque coperti da assicurazione generale obbligatoria, anche se anteriori all'assunzione presso l'ente soppresso.

Al personale dell'ente trasferito negli organici o contingenti delle regioni che si avvalgono delle prestazioni assicurative della CPDEL, è applicabile in particolare la disposizione di cui all'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

Ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico della CPDEL, al personale dell'ente soppresso per il quale sia applicabile il disposto di cui al terzo comma del precitato articolo 22, sarà riconosciuta l'anzianità globale di servizio prestato presso l'ente medesimo, mentre ai fini della determinazione delle prestazioni assicurative, l'anzianità utile sarà esclusivamente quella effettivamente maturata presso l'amministrazione destinataria.

Il disposto dei precedenti secondo e terzo comma viene esteso, con i necessari adattamenti e tramite apposite delibere da assumere in proprio od a cura dei rispettivi istituti previdenziali convenzionati, anche nei confronti delle amministrazioni destinarie di personale dell'ente soppresso, che fruiscono di una diversa gestione pensionistica.

Il personale dell'ente assunto nei ruoli o contingenti dell'amministrazione dello Stato o di altre amministrazioni destinarie che la prevedono, ha facoltà di optare, entro 6 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di assunzione, per il trattamento previdenziale in atto qualora questo sia costituito da assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'INPS. L'opzione fatta è definitiva e deve considerarsi valida nel caso di passaggio nel ruolo organico.

ART. 11.

Agli effetti del computo finale del trattamento economico di buonuscita spettante al personale dell'ente soppresso all'atto del futuro collocamento a riposo presso le diverse amministrazioni destinatarie, restano ferme, limitatamente al periodo di servizio prestato presso l'ente soppresso, le norme sancite nel regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente medesimo già richiamato all'ultimo comma dell'articolo 9. La liquidazione della indennità di buonuscita dovrà effettuarsi sulla base degli emolumenti in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Per il periodo di servizio da prestare all'amministrazione destinataria, la liquidazione dell'indennità di buonuscita verrà effettuata in base alle norme vigenti all'epoca del collocamento a riposo.

In relazione al trasferimento o assegnazione a richiesta del personale, il commissario liquidatore provvede a versare a favore delle singole amministrazioni destinarie dello stesso personale, o rispettivi istituti previdenziali, l'importo dell'indennità di anzianità maturato da ciascun dipendente alla data del passaggio di amministrazione.

Le differenze aventi carattere integrativo tra la base retributiva di liquidazione vigente nell'ente soppresso e quella in vigore presso le amministrazioni destinarie all'atto del trasferimento o assegnazione a richiesta del predetto personale, saranno oggetto di separato decreto del Ministro del tesoro.

A domanda del personale interessato, è fatta salva la possibilità di fruire anticipatamente della indennità di anzianità maturata presso l'ente soppresso all'atto del passaggio di amministrazione, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del rapporto di servizio a nessun titolo o comunque di interruzione di altri connessi diritti acquisiti.

La liquidazione di detta indennità di anzianità viene effettuata in base al trattamento economico di attività di servizio in atto goduto presso l'ente, esclusi i benefici di cui al precedente articolo 3 e quelli derivanti da altre vigenti leggi.

ART. 12.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'ente, comprese quelle connesse alle previsioni a favore del personale disciplinate da-

gli articoli 3, secondo comma, ed 11, quarto comma, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale, nei limiti da stabilirsi con la legge di bilancio, saranno conferiti appositi apporti a carico del Ministero del tesoro.

Un primo apporto è stabilito in lire 10 miliardi.

ART. 13.

Le disponibilità esistenti sulle somme versate dal tesoro sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 14.

All'onere relativo al primo conferimento di cui all'articolo 12, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 13.

All'onere relativo al trattamento economico spettante al personale che verrà assunto alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato, valutato per l'anno 1973 in lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA DI INQUADRAMENTO

QUALIFICA RIVESTITA
NEI RUOLI DELL'ENTE GIOVENTÙ ITALIANA

QUALIFICA IN CUI VIENE DISPOSTO L'INQUADRAMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA PRESENTE LEGGE

Carriera direttiva.

Direttore generale (a)	
Capo servizio	Direttore aggiunto di divisione
Capo ufficio e ingegnere	Direttore di sezione
Segretario di I classe	} Consigliere
Segretario di II classe	

Carriera di concetto.

Capo servizio	Segretario capo
Ragioniere principale	} Segretario principale
Primo ragioniere e primo geometra	
Ragioniere, geometra e direttore centri assistenza I classe	} Segretario
Ragioniere aggiunto e direttore centri assistenza II classe	
Vice geometra e vice ragioniere	

Carriera esecutiva.

Archivista capo	} Coadiutore principale
Primo archivista	
Archivista	} Coadiutore
Applicato	

Carriera ausiliaria.

Commesso e agente tecnico capo	Commesso capo e agente tecnico capo
Usciere capo	} Commesso
Usciere	

(a) Conserva la qualifica e il trattamento economico corrispondente al parametro 530.

RUOLI AD ESAURIMENTO
DEL PERSONALE GIÀ APPARTENENTE ALL'ENTE GIOVENTÙ ITALIANA

TABELLA I.

Carriera direttiva.

QUALIFICA	Numero dei posti
Direttore aggiunto di divisione
Direttore di sezione
Consigliere
TOTALE

TABELLA II.

Carriera di concetto.

QUALIFICA	Numero dei posti
Segretario capo
Segretario principale
Segretario
TOTALE

TABELLA III.

Carriera esecutiva.

QUALIFICA	Numero dei posti
Coadiutore principale
Coadiutore
TOTALE

TABELLA IV.

Carriera ausiliaria.

QUALIFICA	Numero dei posti
a) Personale addetto agli uffici:	
Commesso capo
Commesso
TOTALE
b) Personale ausiliario tecnico:	
Agente tecnico capo